



Proc. Es .mobiliare n.149/2024

TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

ORDINANZA

IL G.E.

dato atto della regolare notifica del ricorso e della mancata costituzione di parte resistente;

rilevato che allo stato degli atti non risulta che il resistente abbia provveduto alla rinnovazione del rapporto contrattuale alle stesse condizioni di cui a prima dello scioglimento unilaterale del detto rapporto. A ciò la Iv. srl si era obbligata espressamente in sede di verbale di chiusura della procedura mediatizia.

A tal riguardo, come noto, l'esperibilità del rimedio ex art.614 bis c.p.c., in presenza della possibilità di adire l'autorità giurisdizionale ex art.2932 c.c., costituisce profilo controverso in via interpretativa. Nondimeno, premessa la generale fruibilità di questo secondo rimedio, qualunque sia la fonte dell'obbligo di contrarre, questo Giudice propende per la soluzione affermativa, ovvero per la cumulabilità dei due rimedi.

In tal senso, depongono sia ragioni testuali che ragioni di carattere sistematico.

In particolare, sotto il primo profilo, l'art.614 bis c.p.c. non contiene alcuna limitazione del proprio ambito operativo, se non quella testuale derivante dall'impossibilità di azionare il rimedio per le obbligazioni di carattere meramente pecuniario. Ciò, verosimilmente, nella considerazione della generale convertibilità in denaro di ogni bene, con conseguente idoneità della esecuzione

ordinaria, mobiliare o immobiliare, a soddisfare la legittima aspettativa di tutela del credito in via coattiva.

Sotto il diverso profilo della coerenza della interpretazione con i principi costituzionali, la soluzione del cumulo appare maggiormente idonea a consentire l'inveramento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie esecutiva, quale valore di rango non soltanto costituzionale ma anche sovranazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 24, 113 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE.

D'altronde, diversamente ragionando e quindi ritenendo ammissibile il solo rimedio ex art.2932 c.c., l'istante per poter conseguire la tutela agognata, dovrebbe attendere la definitività della sentenza di accoglimento che tiene luogo della volontà non manifestata della parte che si era obbligata. Come noto, le sentenze di tipo costitutivo, infatti, richiedono il passaggio in giudicato ai fini della loro esecutività.

Rilevato che, dunque, la richiesta di misura coercitiva deve ritenersi pienamente ammissibile, anche nella logica di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma processuale;

rilevato che, in considerazione del verosimile danno cagionato e cagionando alla parte creditrice, commisurabile agli sconti che sarebbero stati applicati sulle fatture emesse a fronte dell'erogazione del servizio di energia e gas, appare opportuno determinare l'entità della penale in €. 60,00 per ogni giorno di ritardo.

PQM

- 1. condanna parte resistente al pagamento di €. 60,00 per ogni giorno di ritardo;**
- 2. condanna parte resistente al pagamento di €. 3.200,00 oltre accessori, contributo unificato e spese di notifica con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;**
- 3. Dichiara estinta la procedura.**

Il G.E.